



413/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,

visto l'atto introduttivo del giudizio;

esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Uditi all'udienza tenuta in data 20/05/2024 con
l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno,
l'Avv. Angelo Vittorio Antonio Giunta per i ricor-
renti e l'Avv. Andrea Botta per l'Inps, non interve-
nuto il rappresentante del Ministero dell'Interno;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 80027 del registro di
Segreteria, promosso dai sig.ri XX

(OMISSIS), YY (OMISSIS), ZZ (OMISSIS),

KK (OMISSIS), JJ

(OMISSIS), tutti rappresentati e difesi

dall'Avv. Angelo Vittorio Antonio Giunta ed eletti-

vamente domiciliati in Roma, Via Celimontana 38 presso lo studio dell'avv. Paolo Panariti.

contro

il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della difesa civile, in persona del Ministro pro-tempore;

l'INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Flavia Incletolli (C.F. NCLFLV62T42H501M,

pec:avv.flavia.incletolli@postacert.inps.gov.it, fax 06.94527726), e elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Legale Regionale in Roma, Via Cesare Beccaria n.29;

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti hanno chiesto di "Accertare e riconoscere il diritto dei ricorrenti ad ottenere la corresponsione del diritto al percepimento dell'aliquota maggiorata di cui all'art.54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092, (successivamente modificato ed integrato dal d.lgs. n.503 del 1992) spettante al personale militare ed esteso per una interpretazione analogica al personale civile, in ossequio disposto ai principi

costituzionali della ragionevolezza e di parità di trattamento, pena la vulnerazione dei principi rinvenienti dagli artt. 3, 36, 97 cost. e per la conseguente condanna al pagamento delle somme, con applicazione retroattiva ai cinque anni dal momento della presentazione delle istanze stragiudiziali di ricalcolo, oltre gli arretrati e gli interessi sulle somme via via rivalutate fino all'effettivo soddisfo.

Vinte le spese di lite".

Parte attrice ha rappresentato che:

- è maturato il silenzio rifiuto avverso le richieste presentate e concernenti il ricalcolo delle pensioni in base all'aliquota maggiorata di cui all'art. 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, successivamente modificato dal D.lgs. n. 503 del 1992;
- il personale dei vigili del fuoco in quiescenza, pur facente parte degli impiegati civili dello Stato è in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per usufruire appieno dell'aliquota maggiorata di cui all'art. 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in considerazione della specificità del ruolo delle forze armate, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, ai fini

della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e delle tutela economica, pensionistica e previdenziale, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti di cui al primo comma, art.19 della legge 4 novembre 2010 n°183.

Nel merito ha dedotto:

1) Violazione ed omessa applicazione dell'art.54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092, successivamente modificato dal D.lgs. n.503 del 1992(art.6, primo comma e art.2, primo comma) in relazione alla legge 27 dicembre 1997, n.449 e del D.M. 30 marzo 1998 e al D.lgs. 15 marzo 2010 n°66;

2) Violazione dell'art.2, secondo comma della L.07/08/1990 n°241, per la mancata adozione del provvedimento, attraverso il meccanismo del silenzio

inadempimento, silenzio non significativo, ovvero sia silenzio rifiuto avverso le dodici istanze presentate, sopraccitate.

2. Il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, con memoria si è costituito in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva rappresentando che:

- la competenza esclusiva in materia di gestione dei trattamenti pensionistici spetta all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, il quale con la circolare n. 68 del 14/06/2022, ha fornito le istruzioni alle proprie sedi territoriali, per l'applicazione dell'art. 54 del D.p.r. del 29 dicembre 1973 n. 1092, nei confronti del personale operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del disciolto Corpo Forestale dello Stato che ha maturato un'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 inferiore a 18 anni;
- sarà cura dell'Istituto Previdenziale riesaminare d'ufficio i trattamenti pensionistici del personale in esame applicando, per la rideterminazione della quota retributiva, l'aliquota di rendimento del 2,44% per il numero di anni di anzianità contributiva matu-

rati al 31 dicembre 1995.

3.L'INPS si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha preliminarmente:

- evidenziato che il petitum come formulato nel presente giudizio concerne esclusivamente la pretesa al ricalcolo del trattamento in godimento, con applicazione sulla quota retributiva della quota fissa del 44% prevista dall'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e non genericamente una richiesta di ricalcolo dell'aliquota, l'Inps si oppone, fin d'ora, ad eventuali tardive modificazioni della domanda da reputare inammissibili per violazione del divieto di mutatio libelli;
- una siffatta domanda, oltre che tardiva e nuova, sarebbe inammissibile anche sotto il profilo della violazione dell'art.153 del D.Lgs. n. 174/2016, in mancanza di espressa domanda amministrativa di ricalcolo secondo il coefficiente dello 2,44%.

L'Ente previdenziale ha poi in subordine, eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei, con riferimento alla data di notifica del ricorso (13.12.23) per il ricorrente XX , cessato dal ser-

vizio il 31/10/2015 e, in ogni caso, per tutti i ricorrenti, il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione.

3.L'Inps con memoria integrativa ha per il solo ricorrente XX rappresentato che:

- è titolare di pensione privilegiata diretta, liquidata con il sistema retributivo a decorrere dal 01/11/2015, ciò in quanto l'interessato è cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 (ed ha prodotto la relativa documentazione). Di conseguenza il criterio di calcolo invocato (aliquota del 44% come prevista dall'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092) non è applicabile al ricorrente, essendo riservato a coloro che sono cessati dal servizio con il sistema misto;
- per analoghe ragioni non è applicabile neanche l'aliquota del 2,44 % di cui di cui alle sentenze delle SSRR n 1/2021 e 12/021, atteso che anche tale criterio come precisato dalla Corte nelle suddette pronunce nomofilattiche è riferito alla "...quota retributiva "della pensione da liquidarsi con il sistema "mi-

sto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio....".

4.A conclusione dell'udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO:

1.Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall'Ente previdenziale per mutatio libelli e per carenza della previa domanda amministrativa.

L'eccezione è infondata sotto entrambi i profili che possono essere trattati congiuntamente. Nella fattispecie non può ritenersi configurata una mutatio libelli in quanto il ricorrente ha chiesto -in questa sede e prima ancora in via amministrativa- l'applicazione della disciplina posta dall'art. 54 comma 1, d.p.r. 1092/73, ciò che è mutato è l'interpretazione giurisprudenziale della norma, aspetto questo che ha rilevanza solo in ordine alla liquidazione delle spese di lite.

Va ancora rilevato che ancorché non risulti specifica domanda del pensionato in ordine alla esatta determinazione dell'aliquota di rendimento da applicare al trattamento, il carattere di esclusività della giurisdizione pensionistica intestata alla

Corte dei conti fa sì che al giudice sia devoluto l'intero rapporto controverso, con tutti gli elementi che ne fanno parte siccome identificativi della causa petendi e del petitum, per cui il perimetro entro il quale la giurisdizione trova fondamento ed esercizio non può che comprendere tutte le questioni concernenti la sussistenza del diritto, la misura, la decorrenza della pensione nonché ogni altra situazione giuridica che può incidere sul trattamento di quiescenza (Corte dei conti, II, n. 18/2021, Sezione 1^a d'appello, 386/2018 e n. 311/2018; Sezione 3^a d'appello, sentenze n. 530/217, n. 6/2018, n. 537/2017, n. 455/2017).

Si aggiunga che "l'originaria domanda proposta dal ricorrente - per quanto imperniata sull'applicazione del coefficiente di rendimento previsto dall'art. 54 - risulta espressione di un petitum sostanziale incontrovertibilmente volto al ricalcolo, vale a dire alla riliquidazione, della pensione; non può conseguentemente revocarsi in dubbio che la statuizione resa in conformità al principio enunciato nella sentenza n. 1/2021/QM delle Sezioni riunite non incorra in vizio di ultrapetizione" (Sezione II App. sentenza n. 306/2021).

2. Nel merito, oggetto del presente giudizio è

l'ambito di applicazione dell'art. 54, comma 1, d.p.r. 1092/73, secondo cui "La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile".

Occorre dare atto che nelle more del giudizio è intervenuta la sentenza n.1/2021 delle Sezioni Riunite, che nel comporre il conflitto in ordine alle contrastanti opzioni interpretative dell'art. 54 del TU riguardante il personale militare cessato dal servizio con una anzianità, alla data del 31.12.1995, inferiore ai venti anni di servizio utile, ma compresa tra i 15 e 18 anni di servizio, ha espresso il seguente principio di diritto: "La "quota retributiva " della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%."

Va, peraltro, evidenziato che con la successiva

sentenza n.12/2021, le Sezioni Riunite, in ordine alla questione dell'applicabilità dell'art. 54 del TU al personale militare cessato dal servizio con una anzianità, alla data del 31.12.1995 inferiore a 15 anni hanno enunciato il seguente principio di diritto *"La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile"*.

Alla luce dell'autorevole giurisprudenza richiamata si reputa che il ricorso sia meritevole di parziale accoglimento per i ricorrenti YY , ZZ , KK e JJ , dichiarando il diritto al ricalcolo della quota retributiva di pensione con applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile di anzianità maturata al 31.12.1995.

Sugli arretrati spettanti, vanno corrisposti interessi legali e, nei limiti dell'eventuale maggior

importo differenziale, la rivalutazione monetaria.

3. Diverso e negativo apprezzamento deve, invece, esprimersi per la posizione del ricorrente XX il cui trattamento pensionistico è stato liquidato con il criterio retributivo.

L'applicazione del criterio retributivo risulta irrimediabilmente ostativa all'applicazione dell'art. 54 D.P.R. n. 1092/73, non constando affatto la pensione liquidata con il sistema interamente retributivo di una "quota retributiva", parametrata all'anzianità maturata a 31.12.1995, e di una quota "contributiva", parametrata all'anzianità maturata a partire dal 1° gennaio 1996, ed essendo il pensionato già destinatario dei benefici propri del sistema interamente retributivo (in termini, tra le altre, Corte conti, Sez. II d'appello, n. 405/2022, n. 310/2022, n. 110/2022, n. 482/2021 e n. 99/2021).

D'altro canto, in maniera del tutto significativa, il coefficiente di rendimento (2,44% per ogni anno utile) elaborato, per il personale militare cessato con oltre 20 anni d'anzianità, dalle Sezioni riunite di questa Corte ai fini dell'applicazione dell'art. 54 D.P.R. n. 1092/73 (SSRR n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM), successivamente esteso al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile dal le-

gislatore (art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021), si riferisce espressamente al calcolo della "quota retributiva" della pensione liquidata, con il sistema misto, in favore di personale con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995 (in termini, II App sentenza 604/2022).

4. Per ciò che concerne le spese di lite, la novità dettata dal recente orientamento nomofilattico ne giustifica l'integrale compensazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, c.g.c..

Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione per i ricorrenti OMISSIS , ZZ , KK e JJ . Rietta il ricorso con riguardo al ricorrente XX .

Spese di lite compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 20/05/2024.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 27.08.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
27.08.2024 15:22:47
GMT+01:00